

Proc. n. 1/2016 Amm.
Cron. _____
C.C. _____



Tribunale per i Minorenni di Sassari

Il Tribunale per i Minorenni di Sassari riunito in Camera di Consiglio nelle
persone dei Signori:

Dott.	Gavino	Casu	Presidente
Dott.	Guido	Vecchione	Giudice relatore
Dott. ssa	Annina	Sardara	Giudice Onorario
Dott.	Paolo	Demartis	Giudice Onorario

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letti gli atti del procedimento n. 1/2016 Amm relativo alla richiesta di espulsione del minore ---, nato a --- (Pakistan) il --1998, residente ad Olbia, Via Acquedotto n. 62, presentata dal Questore di Sassari con atto depositato il 24 dicembre 2015;

Udita la relazione del Giudice delegato;

OSSERVA

La richiesta di espulsione

Il Questore di Sassari ha chiesto l'espulsione del minore --, con esplicito riferimento all'articolo 3 della legge 31 luglio 2005, n. 155 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, ritenendo che nei confronti del minore in questione, sussistano *fondati motivi che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali*.

Il Questore ha richiamato la nota del proprio Ufficio nella quale sono descritte le condotte assunte da alcuni cittadini di nazionalità pakistana residenti nel territorio nazionale che integrerebbero la norma anzidetta, tra i quali vi sarebbe appunto anche il minore ---.

La competenza ad emettere il provvedimento.

Si deve preliminarmente rilevare che, mentre per gli stranieri maggiorenni la facoltà di emettere il provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza o di terrorismo è attribuita dalla legge al Ministro dell'Interno (o, nell'ultimo caso, su sua delega, al Prefetto), nel caso di straniero minore di anni diciotto, la competenza ad emettere un simile provvedimento, che conserva, peraltro, natura amministrativa, è riservata, invece, al Tribunale per i Minorenni, su richiesta del Questore, secondo quanto espressamente previsto dall'art 31 comma quarto del D.lvo 286 del 1998.

Il legislatore, quindi, nel rispetto dei principi sanciti dalle Convenzioni internazionali, nonché dall'articolo 31 della Costituzione, che attribuisce alla Repubblica il compito di proteggere l'infanzia e la gioventù, nell'attribuire al Tribunale dei Minorenni tale competenza ha evidentemente ritenuto di conferire a questo Ufficio il compito di valutare le esigenze di ordine pubblico e di sicurezza

dello Stato che possono giustificare l'espulsione del minore straniero, tenendo altresì conto dei compiti di protezione ed educazione che il nostro ordinamento deve assicurare, nei confronti dei minori residenti in Italia, anche se stranieri.

Problema dell'applicabilità dell'articolo 3 della legge 31 luglio 2005 n. 155

Prima di esaminare le motivazioni di merito poste a fondamento della richiesta del Questore, si deve affrontare una rilevante questione di diritto, poiché la normativa in materia di cittadini extracomunitari sancisce un generale divieto di espulsione degli stranieri minori di anni diciotto, stabilendo, tuttavia, un'unica eccezione, allorché un tale provvedimento sia richiesto << **per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato** >> secondo quanto espressamente previsto dal combinato disposto degli articoli 13, comma 1 e 19, secondo comma del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

Orbene, il legislatore, con il citato articolo 3 legge 155 del 2005 - che il Questore ha chiesto di applicare nei confronti del minore -- - sembrerebbe aver introdotto, con l'espressa indicazione " ... *oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998* " un'ulteriore ipotesi di espulsione, per motivi di prevenzione del terrorismo anche internazionale, sicché, non avendo modificato il secondo comma del citato articolo 19 e non avendo quindi previsto una nuova eccezione al generale divieto di espulsione dello straniero minore di anni diciotto, dovrebbe aver escluso la possibilità di emettere un simile provvedimento, nei confronti di uno straniero minore.

L'applicabilità anche ai minorenni dell'espulsione ex articolo 3 della legge 155 del 2005 appare quindi controversa e potrebbe ritenersi consentita soltanto presumendo che - nonostante il tenore letterale della norma - l'articolo in questione abbia inteso introdurre, in realtà, una specifica previsione di espulsione per prevenzione di terrorismo che sarebbe tuttavia riconducibile alla categoria più ampia dei " *motivi di ordine pubblico o di sicurezza* " già previsti dal citato art. 13, primo comma D. L.vo 286 e quindi ricompresa nell'ipotesi eccezionale di deroga al generale divieto di espulsione dello straniero minore.

Le motivazioni della richiesta di espulsione.

Passando a considerare il merito della domanda, si rileva che il Questore ha motivato la sua richiesta sulla base dei seguenti elementi:

- 1) il minore sarebbe inserito in un circuito religioso di riferimento e di frequentazione di soggetti coinvolti in indagini sul terrorismo;
- 2) il giovane, inoltre, sarebbe appartenente a gruppi etnici radicali, legati da solidi vincoli di obbedienza e fratellanza;
- 3) ---, infine, ha effettuato esplicite comunicazioni pubblicate e condivise su popolari social network.

L'attività istruttoria espletata

Il Giudice delegato ha svolto attività istruttoria chiedendo l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del minore in questione ed inoltre visionando i fascicoli penali ed amministrativi che riguardano il giovane.

I precedenti interventi effettuati da questo Tribunale, nell'interesse del minore in questione.

Questo Ufficio è stato, infatti, già chiamato, in passato, ad occuparsi del minore in questione, poiché il ragazzo è imputato, assieme ad altri minorenni di entrambi i sessi (tutti di nazionalità italiana, salvo uno di nazionalità polacca), di rapina aggravata di un telefono cellulare, lesioni e minacce, reati tutti commessi ai danni di altra ragazza minore, nel mese di settembre 2013 e, con riferimento a tali imputazioni, il Giudice dell'Udienza Preliminare di questo Tribunale ha disposto, in data 16 settembre 2015, la sospensione del processo per otto mesi e la messa alla prova, con progetto che prevede, tra gli altri impegni, attività di volontariato e colloqui periodici sia con l'educatrice, sia con un'operatrice dell'Ufficio dei Servizi Sociali per i Minorenni (USSM) di Sassari.

-- risulta altresì imputato di ricettazione e di sostituzione di persona compiuti sino al 22 giugno 2014.

La Procura, infine - e questa è certamente la contestazione più grave e maggiormente rilevante, ai fini della decisione - ha recentemente chiesto il rinvio a giudizio del minore --, per il reato previsto dall'art. 270 quinquies c.p., per aver pubblicato sul social network *facebook* diverse fotografie che lo raffigurano mentre impugna armi e per essersi addestrato sulla preparazione sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco di altre armi, nonché tecniche o metodi per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo, in epoca antecedente e prossima all'otto novembre 2014.

Prima di affrontare quest'ultima preoccupante vicenda, avvenuta molto verosimilmente fuori dall'Italia, si deve rilevare che, dalle informazioni provenienti dal locale Servizio Sociale, dall'USSM e dalla stessa polizia giudiziaria, emerge che --- è figlio del signor ---, nato a Swabi (Pakistan) l'---.1970, il quale risiede ad Olbia dove è anche titolare di un'attività commerciale di rivendita di alimentari e casalinghi e di altra che si occupa di telefonia, di trasferimento di denaro e disbrigo di pratiche amministrative per connazionali.

Il ragazzo attualmente abita soltanto con il padre (che è da poco tornato dal Pakistan dopo un lungo soggiorno in quel paese) ed il fratello, recentemente divenuto maggiorenne, ---, nato il --.1997 poiché la madre, signora --, dal mese di ottobre del 2014 è tornata in Pakistan assieme ai suoi tre figli minori, una bambina di cinque anni, una ragazza di quindici e un bambino di dieci anni, per motivi di salute, secondo quanto riferito dal signor --, essendo la donna affetta da diabete.

--, peraltro, è arrivato ad Olbia nel 2009 ed ha frequentato la scuola in questa città sino al 2014, allorché ha abbandonato gli studi, mentre frequentava la classe 2° presso l'istituto scolastico "E.Pais", interrompendo anche l'attività sportiva del basket che svolgeva con regolarità, dopo essere rimasto vittima, nel mese di aprile del 2014, di un accoltellamento da parte di un suo coetaneo di Olbia, che gli ha provocato una grave ferita all'addome che ha richiesto un intervento chirurgico e successivo ricovero ospedaliero.

Le condizioni economiche della famiglia del minore sono sufficienti, grazie ai proventi dell'attività commerciale del padre, tuttavia il suddetto genitore non risulta assolvere in maniera adeguata al proprio ruolo, sia a causa delle sue lunghe assenze, sia perché non appare consapevole del disagio del figlio, il quale vive il contrasto esistente tra due mondi ben diversi tra loro, quello italiano e quello del paese di origine e, non avendo sinora usufruito di una fonte di socializzazione univoca, in grado di svolgere un ruolo di guida nel suo processo di crescita e formazione, il ragazzo pare vivere in bilico tra due possibilità di identificazione contraddittoria, tanto più che egli è legato sentimentalmente ad una ragazza italiana non mussulmana, in contrasto con le aspettative del padre, che vorrebbe, invece, che egli in futuro si sposasse con una donna pakistana scelta - come è la loro tradizione - dalla famiglia.

Si può quindi concludere che il comportamento di -- ad Olbia, anche dopo il suo ritorno dal Pakistan, risalente ad oltre un anno fa, è quello di un adolescente certamente inquieto e non adeguatamente seguito dai propri genitori, che ha sicuramente bisogno di un valido progetto educativo, avendo precocemente interrotto gli studi ed essendosi reso responsabile di atti di bullismo e di altri reati comuni.

Non è stato accertato, invece, alcun elemento che possa indurre a ritenere che egli sia legato, nella città di Olbia e più in generale, nel territorio nazionale, ad organizzazioni o individui collegati a movimenti fondamentalisti religiosi, né tanto meno ad organizzazioni terroristiche.

Lo stile di vita seguito da -- in Italia, infatti, pur presentando elementi di devianza sociale, è tipicamente occidentale: egli non appare legato ad alcun gruppo religioso, non frequenta luoghi di culto, si veste secondo la moda occidentale e frequenta sia

connazionali, sia ragazzi italiani e di altra provenienza i quali, pur essendo a rischio di disagio sociale, si sono resi responsabili soltanto di atti di bullismo, di reati contro il patrimonio e sono consumatori e forse piccoli spacciatori di stupefacenti.

Il sospetto manifestato dall'assistente sociale, con la relazione del 28.1.2015, *di pesante coinvolgimento del ragazzo nelle attività di reclutamento posta in essere da gruppi islamici dediti ad azioni terroristiche* non deriva, pertanto, da elementi obbiettivi dei quali il suddetto operatore ha avuto cognizione diretta, bensì da non meglio precisati articoli comparsi sulla stampa locale che verosimilmente si riferivano alle immagini pubblicate dal giovane sul social network mentre egli si trovava in Pakistan.

Si deve osservare, infatti, a tale riguardo, che la stessa nota della Questura non ha evidenziato alcun contatto diretto esistente tra il minore ed altri connazionali residenti ad Olbia ed indagati di reati di terrorismo, poiché è soltanto emerso che il padre del minore – che non risulta peraltro indagato, né destinatario di un provvedimento di espulsione – nel corso di alcune conversazioni telefoniche avvenute con gli indagati, avrebbe fatto riferimento con costoro ad indebiti favori finalizzati a far arrivare in Italia i propri familiari.

Anche il recente episodio, avvenuto la mattina del 17 novembre del 2015, di accesso di --- nel Liceo Scientifico frequentato dalla sua ragazza, durante la prima ora di lezione, assieme ad altri due giovani non identificati, non appare significativo di un'attività di terrorismo, tenuto conto che gli stessi Carabinieri hanno riferito, nella nota del 18/11/2015, che non sono emersi elementi che consentano di affermare che il ragazzo abbia posto in essere azioni dirette a mettere in pericolo gli alunni o la struttura scolastica, sicché non si può escludere, allo stato, che si sia trattato di un comportamento legato alla relazione sentimentale esistente tra -- e la ragazza italiana.

In definitiva, l'unico episodio che desta obbiettiva preoccupazione è costituito dalla circostanza che -- ha pubblicato, sul suo profilo facebook, nei giorni dell'1 e 2 novembre 2014, un video ed alcune fotografie che lo ritraggono mentre, indossando degli abiti tradizionali, spara alcuni colpi in aria con un fucile automatico tipo "Kalashnikov" e quindi mostra con aria sorridente la stessa arma, con munizioni e ingenti somme di denaro.

Le fotografie erano corredate da alcuni commenti in lingua araba, prima pubblicati e subito rimossi, contenenti frasi inneggianti ad Allah ("La vita è Dio").

Si deve rimarcare, a tale proposito, che le riprese video e le fotografie sono state effettuate quando il giovane certamente non si trovava ad Olbia e verosimilmente si era recato in Pakistan, dal quale ha fatto ritorno, nel mese di maggio 2015, dopo un soggiorno di circa otto mesi.

In relazione a tale condotta, il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di ----, in ordine al reato previsto dall'articolo 270 quinquies del c.p., sicché la responsabilità penale dell'imputato è ancora in fase di accertamento (tenuto conto che la stessa Polizia di Stato, nella nota del Commissariato di Olbia dell'otto novembre 2014, affermava di non essere in grado di stabilire se l'arma fosse efficiente oppure una perfetta riproduzione), tuttavia questo Tribunale ritiene meritevole di rilievo la circostanza che l'unica condotta che potrebbe indicare un coinvolgimento del minore in attività di terrorismo non è avvenuta in Italia, bensì verosimilmente nel suo paese d'origine, non avendo trovato alcun riscontro la notizia confidenziale che egli abbia trascorso, invece, un periodo di soggiorno in Siria.

Si deve quindi concludere che potrebbe anche accadere che – come temuto dai Carabinieri nella nota del 21 novembre 2014 e purtroppo è dimostrato che possa accadere a molti giovani che si trovano nelle sue condizioni, di immigrati in Europa di cultura mussulmana di seconda generazione, in bilico tra la difficile integrazione sociale ed il richiamo alle proprie radici, mistificato dai divulgatori del terrorismo fondamentalista islamico - che il minore possa subire, frequentando ambienti nei

quali è diffuso il fanatismo religioso, gli effetti di un indottrinamento di matrice terroristica, tuttavia, allo stato, tale rischio appare sussistente con alto grado di verosimiglianza soltanto nell'ipotesi che egli facesse nuovamente rientro in Pakistan, dove evidentemente il ragazzo è già entrato in contatto con persone che dispongono di armi e forse con ambienti fondamentalisti, mentre, invece, la sua permanenza ad Olbia non è attualmente legata ad alcuna organizzazione terroristica, egli, inoltre, nonostante le perquisizioni eseguite in passato, non è mai stato trovato in possesso di armi, né risulta alcun elemento dal quale fondatamente ritenere che la sua presenza in Italia possa favorire o agevolare attività terroristiche, non avendo egli mai assunto, ad Olbia, comportamenti che possano essere riconducibili ad un simile rischio.

Gli interventi educativi attuati nell'interesse del minore.

A seguito del suo coinvolgimento nella ricordata vicenda penale del telefonino trafugato con violenza ad altra minore, nei confronti di --- sono stati predisposti efficaci interventi educativi, attraverso il progetto di messa alla prova che il ragazzo sta svolgendo con regolarità, per quanto riguarda l'attività di volontariato ed i colloqui periodici con gli educatori e gli assistenti sociali, anche se egli rimane ancora incostante, per quanto concerne la frequenza scolastica.

Un ulteriore intervento educativo, che dovrebbe rappresentare un altro efficace argine, rispetto al rischio che il giovane finisca vittima dell'indottrinamento di matrice terroristica, è inoltre stato apprestato con il suo affidamento al locale Servizio Sociale, disposto da questo Tribunale con Decreto del 24 febbraio 2015 e, a tale riguardo, si deve rimarcare che - alla luce della scarsa attenzione dimostrata dal padre, nell'educazione del figlio - il Pubblico Ministero in sede ha recentemente richiesto di valutare l'inserimento di --- in una Comunità, intervento che permetterebbe di attivare - se ritenuto necessario - un più incisivo intervento educativo e normativo nei confronti del giovane.

Si deve peraltro rimarcare che il minore è attualmente conosciuto dalla Polizia giudiziaria che certamente esercita nei confronti del ragazzo un'adeguata attività di controllo e, tuttavia, sino all'attualità, non è stato rilevato alcun comportamento compiuto in Italia che possa essere oggettivamente riconducibile ad attività di agevolazione del terrorismo.

In conclusione, questo Tribunale non ravvisa elementi oggettivi dai quali desumere fondati motivi che la permanenza del minore nel territorio dello Stato possa agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali, né sono ravvisabili motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato che possano giustificare l'espulsione del giovane, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.lvo 286 del 1998, sicché la richiesta del Questore deve essere respinta.

Per Questi Motivi

Visto il parere formulato dal Pubblico Ministero in data odierna,

Visti gli artt. 13, 19 e 31 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n 286 e 3 della legge 31 luglio 2005, n. 155

respinge la richiesta di espulsione del il minore ---;

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Pubblico Ministero in sede ed al Questore di Sassari

Sassari 5 gennaio 2016

Il Presidente
Dott. Gavino Casu
Il Giudice estensore

Dott. Guido Vecchione